REGOLAMENTO (CEE) N. 1282/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per la vendita mediante gara di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento (3), la vendita ha luogo mensilmente ; che il termine per la pubblicazione dei bandi di gara previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (4), è di quindici giorni ;

considerando che la vendita mediante gara delle carni rimaste invendute nella gara precedente non sempre è possibile nei termini richiesti, poiché i quantitativi effettivamente venduti non sono noti tempestivamente ; che è pertanto opportuno abbreviare il termine per la presentazione delle offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 79/75 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 216/69, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha luogo almeno sette giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 155 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.